

Alla c.a. del Presidente del Consiglio Comunale Alla c.a. del Sig. Sindaco Comune di Curtatone

Alla c.a. di tutti i Componenti del Consiglio Comunale

Curtatone, lì 24 Settembre 2016

OGGETTO: USO IMPROPRIO TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA PER L'ACCERTAMENTO DELLA VIOLAZIONE ARTT. 80, 193 e 180 (comma 8), CODICE DELLA STRADA

Il sottoscritto consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle, Fausto Filippini

PREMESSO CHE

E' stato chiesto al Gruppo Consiliare del MoVimento 5 Stelle vi verificare la legittimità di produrre verbali di accertamento di mancanza di copertura assicurativa e/o rispetto della revisione periodica dei veicoli, sulla base delle letture targhe operate dalle telecamere di videosorveglianza poste sul territorio di Curtatone;

VERIFICATO CHE

- L'art.. 200, comma 1, del Codice della strada, stabilisce che «Fuori dei casi di cui all'articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta»;
- L'art. 201, comma 1, del C.d.S, invece, stabilisce che «qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale . . . deve indicare i motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata»; e il successivo comma 1-bis recita: «Fermo restando quanto indicato dal comma 1, nei seguenti casi la contestazione immediata non è necessaria e agli interessati sono notificati gli estremi della violazione nei termini di cui al comma 1 0.. ". Nel medesimo comma, in particolare la lettera g-bis) riporta:" accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento".



- dalla lettura del combinato disposto dell'articolo 1, comma 597, della legge di stabilità n 208 del 2015 che ha aggiunto all'elenco delle violazioni che possono essere accertate con apparecchiature di rilevamento omologate o approvate anche la revisione obbligatoria dei veicoli, la violazione dell'obbligo dell'assicurazione dei veicoli e le violazioni della massa complessiva dei veicoli e dei rimorchi e dell'articolo 201, comma 1, quater del codice della strada, si evince come la legittimità dell'utilizzo dei dispositivi automatici per le violazioni sopra richiamate sia condizionato all'esito positivo della procedura di omologazione o di approvazione da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con il richiamato articolo 45, comma 6, del codice della strada;
- il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha di recente emanato un parere (M.I.T. prot. 3311 del 3 giugno 2016) a firma del direttore generale ingegnere Dondolini dal quale si evince chiaramente che i controlli automatici, svolti delle forze di polizia stradale, per rilevare l'omessa revisione periodica del veicolo la mancata copertura assicurativa non sono attualmente omologati per dette rilevazioni in automatico, nonostante le previsioni di legge contenute nel decreto-legge liberalizzazioni;
- Nell'interrogazione a risposta in Commissione presentata il 7 Luglio 2016 al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed al Ministro dell'Interno, da parte dell' Onorevole Spessotto (M5S), viene chiesto conto dei motivi dell'attuale mancata omologazione ed approvazione di qualsiasi dispositivo funzionante in modalità automatica per l'accertamento della omessa revisione dei veicoli circolanti chiarendo quale sia la corretta procedura di omologazione e approvazione dei dispositivi automatici da utilizzarsi per il rilevamento delle violazioni di cui all'articolo 80, 193 e quali iniziative i Ministri interrogati intendano adottare alla luce delle osservazioni formulate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nel parere prot. 3311 del 3 giugno 2016 per sanare la presunta irregolarità della procedura adottata ai sensi dell'articolo 180, comma 8, del codice della strada, relativamente all'accertamento con contestazione immediata. (5-09106);
- Detti strumenti possono essere utilizzati solamente in ausilio alle forze di polizia stradale che comunque devono procedere alla richiesta dei documenti comprovanti la regolarità della copertura assicurativa e/o l'assenza di revisione attuando la procedura di contestazione immediata

CONSIDERATO CHE

- Attualmente e fino a diversa disposizione legislativa, è illegittimo l'utilizzo di strumenti non omologati per la contestazione differita delle violazioni alle norme sulla mancata revisione e mancata assicurazione dei veicoli;
- L'illegittimità del provvedimento si configura sia attraverso l'invio di un verbale di contestazione sia tramite la richiesta di presentarsi presso gli uffici competenti per presentare il libretto di circolazione e/o la ricevuta della compagnia assicurativa;
- Risulta controproducente contare su risorse economiche che poi con ogni probabilità dovrebbero essere restituite;
- E' meglio conservare il valore etico e professionale della Polizia Locale come organo di tutela dei cittadini e non come strumento di cassa

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO IMPEGNA L'ASSESSORE DI RIFERIMENTO E LA GIUNTA

- Ad un corretto utilizzo delle telecamere di videosorveglianza operative sul territorio di Curtatone ai fini della sicurezza dei cittadini e del controllo del territorio, destinandole agli accertamenti in modalità automatica di cui sopra solo quando le norme di riferimento diventeranno operative, adempiendo agli obblighi necessari ed impegnandosi a darne tempestiva comunicazione alla cittadinanza;
- A verificare la possibilità di sfruttare questa caratteristica come metodo di informazione al proprietario del veicolo tramite raccomandata, dietro riconoscimento di una commissione di notifica, segnalando la mancata assicurazione e/o revisione, informandolo sulle possibili conseguenze dovute alla sua mancanza, invitandolo a porre rimedio a quanto segnalatogli per poi convocarlo presso il comando per verificare la regolarità della documentazione.

Il consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle di Curtatone

Fausto Filippini